

[BUR20010120]

[3.2.0]

D.G.R. 14 SETTEMBRE 2001 - N. 7/6075
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale
«Santa Giulia» con sede in Milano - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2001

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, in particolare l'art. 4, come modificato con l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, art. 4, comma 1°, lett. a;

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229;

Viste le dd.c.r.:

– 23 dicembre 1987, n. 871, di approvazione del Piano Socio Assistenziale e successivi atti di proroga dello stesso;

– 8 marzo 1995, n. 1439 di approvazione del Progetto Obiettivo Anziani per il triennio 1995/1997;

Vista la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, con la quale sono stati stabiliti i requisiti per l'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani;

Rilevato che:

– con d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130, sono state riconfermate le determinazioni in merito all'accREDITAMENTO di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali e di nuovi reparti in Residenze Sanitarie Assistenziali già accreditate. Sulla base di tale atto è consentito l'accREDITAMENTO aggiuntivo di posti letto in R.S.A. già accreditate o l'accREDITAMENTO di nuove R.S.A. solo ad una delle seguenti condizioni:

a) che le R.S.A. siano state interessate da interventi strutturali attuati a seguito di finanziamenti regionali o statali per investimenti;

b) che le R.S.A. siano ubicate in A.S.L. con dotazione di posti letto accreditati inferiori alla media regionale (A.S.L. della provincia di Milano);

c) che le R.S.A. ubicate al di fuori del territorio delle A.S.L. della provincia di Milano siano in possesso di convenzioni con comuni della provincia di Milano per l'ospitalità di anziani residenti negli stessi, con le modalità previste dalla d.g.r. 20 ottobre 2000, n. 1761;

Rilevato che, in data 11 aprile 2001 il legale rappresentante della Residenza Sanitaria Assistenziale «Santa Giulia» con sede in Milano, via Pitteri n. 81, ha richiesto l'accREDITAMENTO per n. 145 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitaria Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per l'accREDITAMENTO:

– autorizzazione permanente al funzionamento, ex art. 50 l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Milano con provvedimento 23 aprile 2001, n. per n. 145 posti letto per ospiti N.A.T.;

– parere favorevole all'accREDITAMENTO espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Milano con atto 14 giugno 2001, n. 1099, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale il 27 giugno 2001;

– standard gestionali di accREDITAMENTO previsti dalla citata d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Milano;

Rilevato altresì:

– che la stessa risulta censita nel Programma di Zona dell'A.S.L. di Milano;

– che l'ente gestore ha dichiarato che la retta massima giornaliera in vigore nel corrente anno, al netto del finanziamento regionale, sarà pari a L. 124.800 per gli ospiti N.A.T. in camera doppia;

Dato atto che sulla base della normativa vigente e delle verifiche compiute dall'Azienda Sanitaria Locale, la struttura in oggetto può essere accreditata alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite N.A.T.;

Stabilito che, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale, l'ente gestore è tenuto ad applicare effettivamente ai 145 ospiti N.A.T. le rette al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste le dd.g.r.

– 24 maggio 2000, n. 4 come modificata dalle dd.g.r. 7 giugno 2000, n. 54 e 7 luglio 2000, n. 255, con le quali sono state istituite le Direzioni Generali della Giunta regionale e nominati i Direttori Generali delle stesse;

– 28 giugno 2000, n. 156, come modificata dalla d.g.r. 7 luglio 2000, n. 255, con la quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

– 22 dicembre 2000, n. 2764 con la quale è stato ulteriormente modificato l'assetto organizzativo della Giunta regionale disponendo contestualmente il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo le competenze determinate nello stesso provvedimento deliberativo;

Visto il Decreto del Direttore Generale 17 gennaio 2001, n. 1146, di delega al Dirigente dell'Unità Organizzativa AccREDITAMENTO e Qualità, Carla Dotti, ad adottare i provvedimenti relativi alle materie ed alle specifiche attribuzioni dell'Unità Organizzativa medesima;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

1) di accREDITARE, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Santa Giulia» con sede in Milano, via Pitteri n. 81, gestita dalla Segesta s.r.l., per 145 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di L. 73.000 giornaliera per ospite, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Milano e dalla competente Commissione di Vigilanza del comune di Milano;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 145 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A delle dd.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33924 e 24 luglio 1998, n. 37709;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di esecutività del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala